

BILANCIO

D.Lgs. 139/2015: soggetti tenuti a redigere il bilancio consolidato

di **Federica Furlani**

Il **D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015**, di attuazione alla **direttiva europea 2013/34/UE**, ha apportato modifiche non solo in tema di bilancio d'esercizio, trattate in precedenti interventi, ma anche in tema di bilancio consolidato.

Ricordiamo che le nuove disposizioni entrano **in vigore dal 1° gennaio 2016** e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data (bilancio 2016 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

In particolare l'articolo 7 D.Lgs. 139/2015 ha introdotto modifiche al D.Lgs. 127/1991 in materia di redazione del bilancio consolidato, con riferimento:

- ai **soggetti tenuti a predisporre il bilancio consolidato**, modificando casi di esonero ed esclusione;
- alla **composizione** e alle **modalità di redazione del bilancio consolidato**;
- al **contenuto della nota integrativa**.

Per quanto riguarda i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, viene previsto un **incremento delle soglie quantitative** al di sotto delle quali non sussiste l'obbligo indicato, riducendo pertanto il numero dei soggetti obbligati.

Il nuovo articolo 27, primo comma, D.Lgs. 127/1991 prevede che, dal 2016, non sono tenute a predisporre il bilancio consolidato **le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti**:

- **20 milioni di euro del totale dell'attivo dello stato patrimoniale** (in precedenza 17,5 milioni di euro);
- **40 milioni di euro del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni** (in precedenza 35 milioni di euro);
- **250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio** (importo invariato).

Prima della pubblicazione del D.Lgs. 139/2015, a prescindere dal superamento delle soglie quantitative di cui sopra, l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussisteva comunque se la controllante o una delle imprese controllate aveva **emesso titoli quotati in Borsa**.

Dal 1° gennaio 2016 il secondo comma dell'articolo 27 D.Lgs. 127/1991 viene sostituito dal seguente: *"L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una*

*delle imprese controllate è un **ente di interessi pubblico** ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39".*

L'obbligo pertanto sussisterà comunque per i seguenti enti di interesse pubblico:

- società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;
- banche;
- imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
- imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private;
- società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
- società di gestione dei mercati regolamentati;
- società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
- società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- società di intermediazione mobiliare;
- le società di gestione del risparmio;
- le società di investimento a capitale variabile;
- gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
- gli istituti di moneta elettronica;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB.

È inoltre prevista una **nuova ipotesi di esonero** nel caso in cui la **controllante detenga partecipazioni di controllo esclusivamente di imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi del nuovo articolo 28 D.Lgs. 127/1991**, ovvero:

- la loro inclusione sarebbe irrilevante al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo;
- l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è sottoposto a gravi e durature restrizioni;
- **in casi eccezionali** (parole aggiunte dall'articolo 7, secondo comma, D.Lgs. 139/2015), non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni alla redazione del bilancio consolidato;
- le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.